

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6}_—

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE

(BONINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(SCOTTI)

CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PECORARO SCANIO)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(NICOLAIS)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(DE CASTRO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(TURCO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DAMIANO)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

(LANZILLOTTA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

*Presentato alla Camera dei deputati nella XV legislatura il 9 aprile 2008
e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche europee il potere di proposta di provvedimenti normativi, anche urgenti, necessari a fare fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla presunta data di entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

Come previsto dalla citata legge n. 11 del 2005, il Governo — fin dal suo insediamento — ha ritenuto di affiancare lo strumento della decretazione d'urgenza a quello ordinario della legge comunitaria al fine di attuare l'adeguamento dell'Italia agli obblighi comunitari. Infatti, mentre il disegno di legge comunitaria viene presentato alle Camere all'inizio di ogni anno prevalentemente allo scopo di conferire la delega al Governo per la trasposizione delle direttive comunitarie pubblicate nell'anno precedente, l'adozione di provvedimenti d'urgenza è finalizzata alla risoluzione delle procedure di infrazione per le quali il mancato adeguamento in tempi brevi preluda alla certa condanna pecuniaria.

Dopo un primo intervento con il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

febbraio 2007, n. 15, anche nello scorso anno il Governo ha ritenuto necessario impiegare questo utile strumento e ha emanato il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, con il quale si è posto rimedio a ben nove procedure di infrazione. Grazie a queste e ad altre misure — ad esempio la modifica del regolamento interno del Consiglio dei Ministri (cosiddetta « bollinatura comunitaria ») disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2007 — nonché al grande impegno profuso da tutte le amministrazioni per rafforzare l'attività di attuazione delle direttive, è stato possibile conseguire una sensibile riduzione del numero delle procedure di infrazione che, per la prima volta dal 2002, è sceso al di sotto della soglia delle 200, con una riduzione complessiva di circa 80 unità dall'insediamento del Governo. Inoltre, nell'ultimo *Internal Market Scoreboard* della Commissione europea (n. 16-*bis* del 14 febbraio 2008), si è registrato il miglior risultato mai raggiunto dall'Italia, riducendo fino all'1,3 per cento il *deficit* di trasposizione della normativa comunitaria.

Al contempo, con l'obiettivo di confermare e migliorare gli ottimi risultati già

raggiunti, è proseguita l'attività di individuazione di proposte di interventi normativi idonei a porre rimedio ad altre procedure di infrazione, tutte verificate con i competenti uffici della Commissione europea e confluite in un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2007 (atto Camera n. 3435).

Sostanzialmente l'intento è stato quello di creare un sistema binario affiancando all'ordinario strumento di adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, cioè la legge comunitaria annuale, che si ritiene debba essere un veicolo snello e il più possibile veloce per garantire il celere recepimento delle direttive comunitarie, un altro strumento normativo che consenta di intervenire anche successivamente, per sanare appunto le infrazioni comunitarie in corso.

A causa dell'anticipato scioglimento delle Camere e nell'impossibilità di proseguire l'*iter* ordinario del disegno di legge, numerosi interventi già annunciati alle istituzioni comunitarie e indispensabili per non incorrere in ormai imminenti e onerose sanzioni economiche, prima di essere inseriti nel presente provvedimento, erano stati proposti come emendamenti al disegno di legge comunitaria 2007 (ora legge 25 febbraio 2008, n. 34), ma successivamente ritirati al fine di consentire l'entrata in vigore del provvedimento prima dell'inizio della prossima legislatura, evitando altresì la reiterazione dell'*iter* di approvazione.

Per tre delle procedure di infrazione in questione, poi (mancato recupero degli aiuti di Stato a società municipalizzate e degli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, nonché mancato recepimento della direttiva quadro 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, per l'azione comunitaria in materia di acque), la Commissione europea ha già annunciato l'imminente ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni (TCE).

Senza un immediato intervento legislativo che eviti tale ricorso l'Italia rischia, per ciascuna delle tre procedure di infrazione indicate, la condanna al pagamento di una somma forfetaria minima di 9.920.000 euro, oltre ad una penalità di mora compresa tra 22.000 e 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della seconda sentenza. Ormai, infatti, una volta introdotto il ricorso, la Commissione europea non procede più al ritiro dello stesso anche in caso di adeguamento tardivo dello Stato inadempiente.

Pertanto, ancor più in questo frangente, sussistono i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza per l'esercizio del potere di decretazione da parte del Governo che, pur dimissionario, resta impegnato nel disbrigo degli affari correnti e nell'esame degli atti normativi imposti da obblighi internazionali e comunitari. Tali presupposti, che evidentemente si collegano, in via generale, agli obblighi sopranazionali di adeguamento del diritto interno, che si impongono a norma degli articoli 117 e 11 della Costituzione, si evidenziano, altresì, in relazione alle particolari esigenze sopra esposte e che saranno via via illustrate trattando dell'articolato.

Articoli 1 e 2.

Gli articoli 1 e 2 sono volti ad agevolare l'adempimento da parte del Governo dell'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del TCE, e quindi illegittimi, dichiarati incompatibili con il mercato interno da una decisione della Commissione europea.

La mancata esecuzione di queste decisioni nei tempi indicati dalla Commissione europea comporta il deferimento dello Stato membro alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del TCE, affinché questa sancisca, con una prima sentenza di condanna, l'inadempimento dello Stato destinatario della decisione ai sensi dell'articolo 249 del TCE. A seguito di una prima condanna, qualora lo Stato non completi

rapidamente le operazioni di recupero, la Commissione europea può aprire una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del TCE, all'esito della quale sono comminate allo Stato inadempiente pesantissime sanzioni pecuniarie.

Le operazioni di recupero, cui le pubbliche amministrazioni sono tenute per adempiere alle cosiddette « decisioni di recupero » della Commissione europea, sono di norma alquanto complesse, per la necessità di individuare correttamente sia un ampio numero di beneficiari, sia l'importo dovuto da ciascuno di questi. A tale proposito l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, stabilisce che le decisioni di recupero della Commissione europea siano eseguite in base alle procedure nazionali applicabili, a condizione però che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. La necessità di dare attuazione immediata a tali decisioni è implicita nella finalità stessa dell'ordine di recupero, il quale mira ad eliminare l'indebito vantaggio concorrenziale derivante a un'impresa dalla concessione di aiuti illegittimi e incompatibili, ripristinando le condizioni di mercato precedenti a tale concessione.

Il tempo impiegato per individuare i beneficiari e gli importi da recuperare da ciascuno di essi ha condotto all'aggravamento delle procedure di infrazione n. 2006/2456 « municipalizzate » e n. 2007/2229 « aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione », per le quali l'Italia è già stata condannata con due pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per la procedura « municipalizzate », la prima pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee risale al giugno 2006 e sancisce l'inadempimento quadriennale alla decisione n. 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.

La prima condanna nell'ambito della procedura « aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione » risale invece all'aprile 2004 e sanziona il pluriennale ina-

dempimento alla decisione n. 2000/128/CE della Commissione, dell'11 maggio 1999.

Nonostante che le amministrazioni interessate abbiano attivamente proseguito le operazioni di recupero già avviate negli scorsi anni, l'Italia ha ricevuto nel gennaio 2008 due pareri motivati ex articolo 228 del TCE, anticamera del secondo deferimento alla Corte di giustizia delle Comunità europee e delle conseguenti sanzioni finanziarie. Le contestazioni mosse dalla Commissione europea nei suddetti pareri motivati riguardano principalmente l'adozione da parte dei competenti organi giurisdizionali nazionali di ordinanze di sospensione dei procedimenti, a seguito di ricorsi presentati dai destinatari degli ordini di recupero degli aiuti. Una volta conclusasi la complessa fase dell'individuazione dei beneficiari, appare infatti che il diritto processuale e la diffusa possibilità da questo offerta ai giudici di sospendere gli effetti esecutivi dei provvedimenti nazionali di recupero costituiscano la principale causa di rallentamento nella corretta esecuzione delle decisioni della Commissione europea. Tale situazione di stallo vanifica di fatto il lavoro compiuto dalle amministrazioni interessate, sottoponendo lo Stato nel caso delle due procedure di infrazione sopra menzionate al concreto e imminente rischio di sanzioni pecuniarie per mancata esecuzione delle sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee sopra ricordate.

Le due norme in esame si rendono quindi necessarie al fine sia di agevolare i procedimenti di recupero attualmente sospesi dinanzi ai competenti organi giurisdizionali, sia in via più generale per conformare il diritto processuale nazionale applicabile anche in futuro ai casi di recupero di aiuti di Stato in attuazione di decisioni della Commissione europea ai requisiti di immediatezza ed effettività previsti dal diritto comunitario. Nella recente pronuncia resa nella causa C-232/05, Commissione europea contro Francia (sentenza del 5 ottobre 2006), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sottolineato a tale proposito l'importanza che

la dimensione temporale assume nei procedimenti di recupero, evidenziando che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare il diritto processuale nazionale qualora questo non soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999.

A fronte dell'incertezza giuridica che potrebbe derivare da singoli casi di disapplicazione del diritto processuale nazionale, si rende quindi necessario un intervento legislativo che, seppure nel rispetto delle specificità del processo civile e di quello tributario, disciplini in maniera analoga i presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti adottati dalle autorità nazionali per eseguire una decisione di recupero della Commissione europea. L'articolo 1 del decreto-legge riguarda i procedimenti dinanzi agli organi di giustizia civile, mentre l'articolo 2, novellandone la disciplina prevista nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si rivolge al processo tributario.

Nell'ambito del processo civile, il comma 1 dell'articolo 1 definisce i presupposti sostanziali per la concessione dei provvedimenti di sospensione cautelare degli atti e delle procedure di recupero, richiedendo la ricorrenza delle seguenti condizioni: *a)* gravi motivi di illegittimità della decisione comunitaria di recupero ovvero evidente errore sul soggetto tenuto alla restituzione o nel calcolo degli importi da recuperare; *b)* *periculum in mora* consistente nel pregiudizio imminente e irreparabile.

Il comma 2, in attuazione di consolidata giurisprudenza comunitaria (si vedano, da ultimo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – Prima sezione – 5 ottobre 2006, resa nella causa C-232/05, e la giurisprudenza richiamata dalla comunicazione n. 2007/C 272/05 della Commissione « Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 272/4 del 15 novembre 2007), prevede che qualora a

fondamento del provvedimento che accoglie l'istanza cautelare sia posta l'illegittimità della decisione di recupero della Commissione europea, il giudice sospende il giudizio e provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 234 del TCE, con contestuale richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, salvo che la medesima questione non sia già pendente innanzi al giudice comunitario. La sospensione cautelare non potrà essere concessa qualora l'istante, pur avendone facoltà, poiché individuata o chiaramente individuabile (si veda, da ultimo, la recentissima sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 marzo 2008, resa nella causa C-125/06), non abbia impugnato la decisione di recupero della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 230 del TCE, ovvero non abbia esperito i rimedi previsti dall'articolo 242 del TCE, oppure quando, pur avendo esperito i suddetti rimedi, essi non abbiano trovato accoglimento presso il giudice comunitario.

I commi 3 e 4 mirano a realizzare la massima concentrazione processuale al fine di consentire una rapida definizione nel merito delle controversie, conformando così ai requisiti di immediatezza ed effettività previsti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 il diritto processuale applicabile al contenzioso relativo al recupero degli aiuti di Stato.

In particolare, il comma 3 prevede che con il provvedimento di accoglimento della domanda cautelare il giudice fissi l'udienza di discussione nel merito entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento. La causa dovrà essere decisa nei successivi sessanta giorni. Decorsi novanta giorni dall'emanazione del provvedimento cautelare, la sospensione perde efficacia, ma è ammessa la sua conferma da parte del giudice, su istanza di parte, ove ricor-

rano i presupposti di cui ai commi 1 e 2. In tale caso il giudice fissa un termine di efficacia della misura confermata non superiore a sessanta giorni.

Il comma 4, nella medesima ottica acceleratoria, prevede, per i giudizi di merito, l'applicazione del rito di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che è concentrato, tendenzialmente, in un'unica udienza.

Il comma 5 detta la disciplina intertemporale, prevedendo che l'articolo si applichi anche ai giudizi pendenti, salvo per quanto disposto dal comma 4 in relazione al mutamento del rito. È espressamente disciplinata l'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto la procedura di recupero risulti sospesa per effetto dell'emanazione di un provvedimento cautelare. In tale caso, al fine di sbloccare le procedure di recupero, si prevede che la causa sia decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 6 affida al presidente di sezione o, per i tribunali non divisi in sezioni, al presidente del tribunale il compito di vigilare sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e di riferire con relazione trimestrale al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza.

Con l'articolo 2 è novellato il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (« Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ») attraverso l'introduzione di un apposito articolo (articolo 47-*bis*), recante la disciplina speciale della sospensione cautelare degli atti volti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il diritto comunitario e della definizione nel merito delle relative controversie.

In maniera analoga a quanto descritto per l'articolo 1, i commi 1 e 2 del nuovo

articolo 47-*bis* limitano i casi di sospensione dei titoli di pagamento alle ipotesi di evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto o di evidente errore di calcolo della somma da recuperare, oltre che alle ipotesi di contestazione della legittimità della decisione comunitaria di recupero nei limiti previsti dai principi consolidatisi nell'ordinamento comunitario. Si tratta, peraltro, di principi già applicabili in via diretta nell'ordinamento interno: per questa via si spiega come l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione comunitaria presupposta non possa essere accolta in tutti i casi in cui la parte istante, pur avendone facoltà, non abbia proposto impugnazione in sede comunitaria avverso la decisione della Commissione europea che ha disposto il recupero ovvero, pur avendo proposto l'impugnazione e avendo richiesto in sede comunitaria la sospensione della decisione della Commissione, il provvedimento cautelare non sia stato concesso.

Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni procedurali di carattere generale di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, specificando che, ai fini del mutamento delle condizioni che legittimano la revoca o la modifica del provvedimento cautelare, rilevano anche i mutamenti del diritto comunitario.

Il comma 4, al fine di assicurare la pronta definizione delle controversie garantendo al contempo il diritto alla difesa del contribuente, prevede che le controversie siano definite nel merito nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione. Si prevede, inoltre, che l'ordinanza cautelare perda efficacia decorsi sessanta giorni dalla sua emanazione, salvo che, su istanza di parte, la commissione tributaria provinciale non ne disponga la conferma (entro il medesimo termine), fissandone, altresì, il termine di efficacia, che non dovrà essere superiore a sessanta giorni.

I commi 5 e 6 dettano disposizioni procedurali relative ai giudizi di merito anch'esse volte ad accelerare la definizione del contenzioso. Si prevede che la discussione avvenga in pubblica udienza e che la delibera della decisione sia resa, in camera di consiglio, successivamente alla discussione con l'immediata lettura del dispositivo in udienza. Il deposito della sentenza deve avvenire entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo ed essa è comunicata immediatamente alle parti.

Il comma 7 del nuovo articolo 47-*bis* assicura che, nel giudizio di appello innanzi alla commissione tributaria regionale, tutti i termini, ad eccezione di quello per la proposizione del ricorso, siano ridotti della metà. Anche nei giudizi di appello si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Fuor di novella, con il comma 2 dell'articolo 2 viene disciplinata l'applicazione dei principi di cui all'articolo 47-*bis*, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 3, onde garantire l'effettiva applicazione delle norme introdotte, stabilisce che il presidente del collegio, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini introdotti dalla disposizione di cui al comma 2 e dei commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-*bis* e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.

Il comma 4 sopprime l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che prevedeva una disciplina speciale per il recupero degli aiuti condotto in esecuzione della decisione n. 2003/193/CE.

Articolo 3.

La Commissione europea, a seguito della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 12 gen-

naio 2006 per mancato recepimento della direttiva 2000/60/CE, ha avviato una seconda procedura, ex articolo 228 del TCE, arrivata allo stadio di parere motivato, in quanto ha ritenuto incompleto il provvedimento adottato per dare esecuzione alla citata sentenza della Corte di giustizia. Secondo la Commissione europea il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni, con il quale è stata formalmente trasposta la direttiva, non prevede, infatti, disposizioni di recepimento dei paragrafi 4, 5 e 7 dell'articolo 4 della direttiva in questione.

Al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si rende, pertanto, necessario modificare l'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, più specificamente, sostituire i commi 6 e 7 e introdurre, dopo il comma 10, un nuovo comma 10-*bis*.

Articolo 4.

In questo articolo sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 riguardano la materia del recupero stragiudiziale di crediti. Come è noto, con sentenza del 18 luglio 2007, nella causa C-134/05, la Corte di giustizia delle Comunità europee, in parziale accoglimento delle contestazioni mosse dalla Commissione europea contro l'Italia, ha ritenuto in contrasto con il TCE e con i principi in esso contenuti agli articoli 43 e 49 il fatto di:

a) « chiedere, benché l'agenzia disponga di una autorizzazione rilasciata dal questore di una provincia, una nuova autorizzazione in ognuna delle altre province ove essa intenda svolgere le sue attività » (limitazione dell'attività in ambito provinciale);

b) obbligare l'agenzia a « disporre di locali nel territorio oggetto dell'autorizzazione ed affiggevi le prestazioni che pos-

sono essere effettuate per i clienti » (obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite);

c) obbligare l'agenzia a « disporre di un locale in ogni provincia in cui essa intenda svolgere la sua attività » (obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia).

Essendo, quindi, necessario provvedere tempestivamente all'adeguamento del diritto interno alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 prevede anche procedure alternative di adempimento degli obblighi di informazione del cliente e di esibizione degli atti agli organi di controllo. L'intervento normativo non incide sulle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e di prevenzione dei reati, con particolare riguardo alla prevenzione del riciclaggio di capitali di provenienza illecita, che non solo non sono state oggetto di censura da parte della Corte di giustizia, ma sono state adottate, come è noto, in esecuzione di specifiche direttive europee.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 recano modifiche alle norme in materia di vigilanza privata contenute nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Infatti, a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee, decidendo la causa C-465/05 (Commissione europea contro Repubblica italiana), ha tra l'altro statuito che la normativa italiana recante l'ordinamento della vigilanza privata e, in particolare, alcune disposizioni del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (articoli da 133 a 141), sono in contrasto con gli articoli 43 e 49 del TCE, concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Segnatamente, il giudice europeo ha stabilito che avendo disposto, nell'ambito del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato, che:

1) (punto 2 del dispositivo): « l'attività di vigilanza privata possa essere esercitata dai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro solo [previo] rilascio di un'autorizzazione del Prefetto con validità territoriale, senza tenere conto degli obblighi cui tali prestatori sono già assoggettati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'articolo 49 CE »;

2) (punto 3 del dispositivo): « la detta autorizzazione abbia una validità territoriale limitata ed il suo rilascio sia subordinato alla considerazione del numero e dell'importanza delle imprese di vigilanza privata già operanti nel territorio in questione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli articoli 43 CE e 49 CE »;

3) (punto 6 del dispositivo): « le imprese di vigilanza privata debbano utilizzare un numero minimo e/o massimo di personale per essere autorizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli articoli 43 CE e 49 CE »;

4) (punto 8 del dispositivo): « i prezzi per i servizi di vigilanza privata siano fissati con autorizzazione del Prefetto nell'ambito di un determinato margine d'oscillazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'articolo 49 CE »;

5) (punto 5 del dispositivo): « il personale delle suddette imprese debba essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza privata, senza tenere conto dei controlli e delle verifiche già effettuati nello Stato membro di origine, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dall'articolo 49 CE ».

La modifica normativa proposta alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 tende appunto a uniformare le vigenti disposi-

zioni degli articoli 135 e 136 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ai richiamati punti 3, 6 e 8 del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; inoltre, per aderire ai punti 2 e 5 dello stesso dispositivo, si è ritenuto di intervenire introducendo l'articolo 134-*bis* e aggiungendo nuovi commi al vigente articolo 138 del medesimo testo unico.

Più in dettaglio, il comma inserito nell'articolo 134, in relazione alla struttura organizzativa complessa che potrebbero assumere gli istituti, operando in una dimensione territoriale anche nazionale, è finalizzato ad estendere gli accertamenti riguardanti l'assenza di precedenti penali e di polizia nei confronti di coloro che esercitano poteri di rappresentanza, ovvero di direzione, amministrazione o gestione dell'impresa; con l'articolo 134-*bis* vengono, invece, disciplinate le modalità di rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata da parte di un'impresa legalmente autorizzata a svolgere la medesima attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni delle imprese e degli istituti stabiliti in Italia. Con la stessa disposizione si provvede altresì ad autorizzare il Ministro dell'interno a sottoscrivere con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento dei requisiti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti sanzionatori, cautelari e amministrativi contemplati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.

All'articolo 135 si provvede a eliminare la previsione dell'obbligo di vidimazione della tabella delle operazioni e la conseguente approvazione delle tariffe praticate dall'istituto di vigilanza privata da parte del prefetto, con il conseguente divieto per le imprese di praticare tariffe maggiori di quelle approvate, previsione che ad avviso della Corte di giustizia delle Comunità europee contrasta con la libera circolazione dei servizi e ancora di più con i principi che regolano il libero mercato.

All'articolo 136, aderendo ad analogia richiesta della Corte di giustizia delle Comunità europee, viene eliminata la previsione che il prefetto possa negare il rilascio delle licenze in considerazione del numero e dell'importanza delle imprese di vigilanza già operanti sul territorio provinciale.

Infine, le modifiche all'articolo 138, apportate dalla lettera g) del comma 1, sono finalizzate:

a) al numero 1): ad assicurare una maggiore professionalità delle guardie particolari giurate e a migliorarne la qualificazione;

b) al numero 2): a introdurre una norma analoga a quella dell'articolo 134-*bis*, da far valere per l'approvazione della nomina delle guardie particolari giurate, già autorizzate a svolgere la medesima attività in altro Stato membro dell'Unione europea;

c) al numero 3): al formale riconoscimento, per le guardie particolari giurate, della qualità di «incaricato di un pubblico servizio», rispondendo all'esigenza di assicurare alle stesse una difesa penale non inferiore a quella assicurata agli *steward* addetti agli impianti sportivi. Nei limiti e alle condizioni previsti dalla novella (deve trattarsi di guardie particolari giurate addette ai servizi di vigilanza e custodia), l'attribuzione non pare travalicare i limiti disegnati dalla legge penale, in quanto è meramente ricognitoria delle situazioni di fatto contemplate dall'articolo 358 del codice penale.

L'intervento complessivo è finalizzato ad evitare la soccombenza dell'amministrazione nel probabile contenzioso che potrebbe essere avviato dalle imprese di vigilanza privata operanti in ambito europeo, atteso che le sentenze del giudice comunitario sono immediatamente attivabili presso il giudice nazionale e comunque impongono alla pubblica amministrazione di informare ad esse la propria azione.

Infine, la disposizione proposta tende anche ad evitare le conseguenze negative di una eventuale condanna dello Stato italiano da parte della Commissione europea, per inottemperanza al giudicato comunitario.

Con separato provvedimento si provvederà a completare il quadro normativo adeguando la disciplina regolamentare vigente alle determinazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 5.

La disposizione ha lo scopo di conformare l'ordinamento italiano all'orientamento degli organi comunitari formatosi sull'interpretazione dell'articolo 39 del TCE.

Considerato che anche recentemente nei confronti dello Stato italiano sono state pronunciate alcune decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno accertato l'inadempimento agli obblighi derivanti dal TCE e dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, per il riconoscimento dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in altri Paesi dell'Unione europea (esempio: Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-371/04; Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 12 maggio 2005, causa C-278/03), si rende necessario introdurre una previsione normativa espressa che sancisca la parità di trattamento per i casi in cui un cittadino comunitario abbia svolto, al di fuori del nostro territorio nazionale, un'attività lavorativa analoga a quella considerata e valutata dalle pubbliche amministrazioni italiane. L'articolo già inserito nel disegno di legge cosiddetto « salva-infrazioni » (atto Camera n. 3435), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2007, è stato anticipato fin dallo scorso novembre alla Commissione europea che, proprio in considerazione della sua imminente adozione, non ha proceduto alla notifica del parere motivato, nell'ambito della proce-

dura di infrazione n. 2002/4888, attualmente allo stadio della messa in mora complementare *ex* articolo 228 del TCE, del 16 novembre 2007; infatti — come sopra ricordato — la Corte di giustizia delle Comunità europee ha già emesso al riguardo una sentenza di condanna *ex* articolo 226 del TCE, il 26 ottobre 2006, nella causa C-371/04.

In sostanza, mediante la disposizione si vuole dare attuazione — oltre che all'orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee — al contenuto della comunicazione della Commissione europea COM (2002) 694 « Libera circolazione dei lavoratori - realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità », dell'11 dicembre 2002. L'introduzione della disposizione in questione, infatti, determina che, laddove l'amministrazione italiana richieda quale requisito per lo svolgimento di un determinato servizio o incarico che siano possedute determinate esperienze professionali e anzianità, queste ultime sono riconosciute secondo condizioni di parità a prescindere dal Paese europeo ove le stesse sono state maturate, senza creare alcuna discriminazione. In attuazione del principio formulato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (*ex multis*, sentenza 18 aprile 2002, causa C-290/00, Duchon), viene altresì considerato valutabile il servizio prestato presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri in periodi antecedenti alla loro adesione all'Unione europea.

La disposizione, per la quale è stata predisposta un'apposita relazione tecnica, introduce una norma di carattere generale ricognitiva di obblighi già esistenti per l'ordinamento italiano e quindi per le pubbliche amministrazioni, stante l'efficacia diretta delle disposizioni contenute nel TCE e nel regolamento (CEE) n. 1612/68. Per completezza si segnala il generale obbligo di applicare il diritto comunitario anche da parte delle autorità amministrative con disapplicazione del diritto interno eventualmente contrastante, potere/dovere di disapplicazione ormai riconosciuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenze

n. 389 del 1989 e n. 170 del 1984; Corte di giustizia delle Comunità europee, causa 106/77, sentenza 9 marzo 1978; Consiglio di Stato, sezione IV, n. 5194; Consiglio di Stato, sezione VI, n. 430 del 2001).

Viene fatto salvo l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale, in aderenza alla normativa comunitaria, già prevede l'accesso dei cittadini comunitari nelle pubbliche amministrazioni, con le limitazioni ivi previste.

Articolo 6.

L'articolo reca disposizioni dirette a risolvere alcune procedure di infrazione in materia di rifiuti.

In particolare, le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a superare due procedure di infrazione avviate, tra l'altro, per non corretto recepimento e mancata attuazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. Tale articolo è stato trasposto nell'ordinamento interno dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Nella procedura di infrazione n. 2003/2077 la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 aprile 2007, ha statuito la mancata attuazione dell'articolo 14 della direttiva, in quanto l'Italia non ha fornito dati certi sulla chiusura delle discariche che non hanno presentato nei termini prescritti il piano di adeguamento o il cui piano è stato respinto.

Nella procedura di infrazione n. 2003/4506, invece, allo stadio di ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-442/06), la Commissione europea contesta, tra l'altro, il tardivo recepimento della direttiva che, ai sensi dell'articolo 14, avrebbe dovuto essere trasposta entro il 16 luglio 2001, visto che il decreto legislativo di recepimento è entrato in vigore solo nel marzo 2003. Per effetto di tale ritardo non si è attribuita alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003 la qualifica di discariche *ex novo*, che avrebbe comportato l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla direttiva, bensì quella di discariche preesistenti per

le quali sono sufficienti la presentazione e l'approvazione di un piano di adeguamento. La Commissione europea contesta, inoltre, la mancata trasposizione di alcune disposizioni dello stesso articolo 14 della direttiva relative alle discariche per i rifiuti pericolosi, che avrebbero dovuto essere applicate nel 2002 (articoli 4, 5 e 11 della direttiva) e nel 2004 (articolo 6 della direttiva).

Al fine, dunque, di risolvere le due predette procedure di infrazione, si rende necessario meglio precisare la portata dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003, introducendo una disciplina specifica (e sostanzialmente differenziata rispetto a quella prevista per tutte le altre discariche) per le discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 23 marzo 2003 e per quelle per rifiuti pericolosi.

In tale modo si fa venire meno il regime di generale e indistinta equiparazione tra tutte le discariche preesistenti al marzo 2003 contenuto nel decreto legislativo n. 36 del 2003, regime di equiparazione che, secondo le autorità comunitarie, si pone in contrasto con la diversa disciplina che la direttiva 1999/31/CE assegna alle discariche per rifiuti pericolosi e a quelle autorizzate prima della sua entrata in vigore.

La modifica contenuta nel comma 2 è volta ad eliminare la definizione di « apparecchiature elettriche ed elettroniche usate » prevista all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, con il quale sono state recepite nell'ordinamento interno le direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti elettrici. Tale modifica è necessaria al fine di risolvere una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea in quanto la definizione, non contemplata dalla direttiva 2002/96/CE e introdotta nella normativa nazionale dal citato decreto legislativo n. 151 del 2006, opera un indebito restringimento del campo di applicazione della stessa direttiva, nonché, conseguen-

temente, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sui rifiuti.

Per effetto di tale previsione, infatti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che il detentore consegna al distributore all'atto dell'acquisto di un apparecchio equivalente non sono rifiuti, bensì apparecchiature usate, spettando al distributore che le riceve decidere successivamente se le stesse siano o meno rifiuti.

Articolo 7.

Le modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, proposte nel presente articolo sono necessarie ed urgenti per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. In tale sentenza la Corte di giustizia ha statuito il non corretto recepimento degli articoli 3, paragrafo 5, 5, paragrafo 1, 7, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, e 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva ad opera del citato decreto legislativo n. 209 del 2003.

In particolare, la modifica di cui al comma 1, volta ad introdurre espressamente per gli operatori economici, la previsione dell'obbligo di istituire, anche per i veicoli a tre ruote, sistemi di raccolta delle parti usate asportate al momento della riparazione di tali veicoli, consentirà di trasporre correttamente l'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva.

Le modifiche di cui alla lettera b) consentiranno, invece, di dare corretto recepimento all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, in quanto prevedono l'obbligo di istituire, se tecnicamente fattibile, sistemi di raccolta delle parti usate derivanti dalla riparazione dei veicoli, come imposto dalla direttiva.

La modifica di cui alla lettera c) è, invece, volta a dare corretto recepimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva, che prevede che le informazioni che i produttori di veicoli e dei loro componenti sono tenuti a fornire devono corrispondere a quanto richiesto dagli impianti di trattamento.

Articolo 8.

L'articolo 8, attraverso la modifica dei decreti legislativi 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, e della legge 14 luglio 1965, n. 963, adegua la normativa nazionale sulla pesca alla normativa e ai principi comunitari, consentendo l'archiviazione delle quattro procedure di infrazione in materia di pesca attualmente pendenti.

In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 del 2004 al fine di escludere la tolleranza del 10 per cento nella detenzione di esemplari sotto misura, garantendo una effettiva tutela alle specie ittiche per le quali è prevista una taglia minima della normativa nazionale, così come disposto dai diversi regolamenti comunitari che non prevedono tale tolleranza per le specie indicate, ed estende la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, prevista per la commercializzazione di prodotti sotto misura, alla commercializzazione di specie di cui è vietata la cattura (ad esempio datteri).

Per tale ultima fattispecie, sebbene sicuramente più grave, attualmente non è previsto questo tipo di sanzione accessoria.

Il comma 2 introduce la sanzione per la violazione dell'obbligo di trasmettere i dati statistici delle catture e degli sbarchi, previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 154 del 2004 (procedura di infrazione n. 2001/2118). Esso prevede in particolare che la medesima sanzione sia triplicata per le fattispecie relative ai piani di protezione degli *stock* ittici (attualmente tonno rosso) e per la pesca fuori del Mar Mediterraneo (pesca oceanica). Al fine di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea in particolare nell'ambito delle procedure di infrazione nn. 2001/2118 e 2007/2284, si è ritenuto di diversificare le sanzioni in funzione della specie pescata e del luogo di cattura. Tali dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi assumono particolare importanza al fine di determinare lo stato delle risorse e di agevolare l'attività di controllo e di verifica sulle attività di pesca.

Il comma 3 interviene sulla legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine di adeguare il sistema sanzionatorio nel settore della pesca a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

In particolare, la lettera *a*) introduce espressamente il divieto di detenzione di attrezzi non consentiti, previsto da diverse norme comunitarie ma non chiaramente esplicitato nell'ordinamento giuridico nazionale, anche se riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.

La Commissione europea ha sempre contestato, in merito al fenomeno delle cosiddette « spadare » (oggetto della procedura di infrazione n. 1992/5006), la mancanza di un idoneo sistema sanzionatorio in linea con la normativa comunitaria e adeguato agli obiettivi della Politica comune della pesca (PCP).

Infatti, attualmente la legge n. 963 del 1965 prevede una sanzione amministrativa per la pesca con attrezzi non consentiti, mentre per la violazione delle numerose norme che vietano la detenzione di attrezzi non consentiti bisogna fare ricorso all'articolo 2 del regio decreto 4 aprile 1940, n. 1155, che peraltro l'indirizzo giurisprudenziale dominante ritiene implicitamente abrogato per incompatibilità con la disciplina della pesca marittima dettata dalla citata legge n. 963 del 1965.

L'inserimento di tale divieto, che trova sanzione nel nuovo testo dell'articolo 26 della citata legge n. 963 del 1965, consente di chiudere la procedura di infrazione n. 1992/5006, riguardante il controllo delle misure tecniche comunitarie relative alle reti da posta derivanti, oltre a semplificare l'attività di vigilanza e controllo.

La lettera *b*) adegua le sanzioni amministrative in materia di pesca, previste dallo stesso articolo 26 della citata legge n. 963 del 1965, come sostituito dalla legge n. 381 del 1988, rendendole maggiormente dissuasive, seguendo così le indicazioni contenute nella comunicazione annuale della Commissione europea sulle relazioni trasmesse dagli Stati membri circa le infrazioni gravi alle norme della PCP commesse nel 2005.

A tal fine, l'articolo 26 viene sostituito integralmente, introducendo anche le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, relative al sistema VMS (oggetto della procedura di infrazione n. 2004/2225), nonché per la violazione delle norme relative alla tutela di determinati *stock* ittici (oggetto della procedura di infrazione n. 2007/2284) e per la vendita e commercializzazione dei prodotti della pesca sportiva o a scopo ricreativo.

Infine, la lettera *c*) modifica l'articolo 27 della legge n. 963 del 1965, intervenendo sulle sanzioni amministrative accessorie, al fine in particolare di sanzionare in maniera più stringente i casi di recidiva.

Articolo 9.

La disposizione consente di adempiere ad indifferibili obblighi internazionali, conseguenti alla ratifica, autorizzata con legge 8 febbraio 1996, n. 69, degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa e in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994.

Articolo 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006 è stata istituita, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, una struttura di missione con il compito di attivare tutte le azioni possibili dirette sia a prevenire l'insorgere del contenzioso comunitario che a risolvere le procedure di infrazione in corso. L'azione svolta dalla predetta struttura ha portato ad una consistente diminuzione delle stesse procedure, le quali sono scese, alla fine del 2007, per la prima volta dal 2002 al di sotto della soglia delle 200 unità, e di 80 unità rispetto al momento dell'insediamento del Governo, che aveva posto tra gli obiettivi prioritari della sua politica europea la riduzione del contenzioso comunitario. In

base alla disciplina vigente, la durata di tale struttura non può essere superiore a quella del Governo che l'ha istituita, con immediata decadenza all'atto dell'insediamento del nuovo Governo. Tuttavia, considerate la delicatezza e l'importanza dell'attività che la struttura sta svolgendo, in costante rapporto con gli uffici della Commissione europea, è necessario garantirne la prosecuzione in modo da assicurare il buon esito delle azioni urgenti già intraprese per la chiusura delle procedure di infrazione in corso, dalle quali — anche in ragione della cadenza mensile assunta dalle decisioni della Commissione europea in questo settore — potrebbero scaturire condanne pecuniarie onerose. Pertanto, al fine di impedire che tale attività si interrompa improvvisamente e al contempo di consentire al nuovo Governo di assicurarne la prosecuzione senza soluzione di continuità, si prevede che essa decada decorsi trenta

giorni dal giuramento del nuovo Governo, ove non confermata, al pari di quanto avviene con il personale incardinato presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Analoghe considerazioni valgono per le altre strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le quali è necessario assicurare senza soluzione di continuità la prosecuzione delle rispettive attività, sino a che il nuovo Governo non assuma determinazioni al riguardo.

L'intervento normativo, peraltro, non comporta oneri, in quanto la copertura finanziaria era stata già assicurata per l'intero anno 2008.

Infine, l'articolo 11 contiene norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

ARTICOLO 5.

La disposizione contenuta nel comma 1, sebbene ricognitiva di obblighi già esistenti per l'ordinamento italiano e quindi per le pubbliche amministrazioni, stante l'efficacia diretta delle disposizioni contenute nel TCE e nel regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, consente ai cittadini comunitari l'effettivo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, delle esperienze professionali e delle anzianità maturate nell'ambito dei Paesi e degli organismi dell'Unione europea.

Per talune categorie di personale pubblico il riconoscimento dei servizi prestati all'estero ha riflesso sul relativo trattamento economico, determinando così effetti finanziari a carico delle rispettive amministrazioni.

Per la quantificazione di tali effetti sono state individuate le categorie di personale potenzialmente interessate nei settori della scuola, del Servizio sanitario nazionale (SSN) e dell'università.

Sulla base dei dati forniti dalla scuola e dal SSN è stata effettuata una stima di massima degli effetti finanziari in riferimento ai singoli settori.

Per il comparto della scuola, ai fini della quantificazione della maggiore spesa derivante dall'attuazione della suddetta norma, si è ipotizzato, sulla base del numero del personale già di ruolo, nonché di quello iscritto nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo, che il numero complessivo dei potenziali aventi diritto al riconoscimento dei benefici in questione sia pari a circa 4.000 unità e che mediamente i periodi di servizio da riconoscere siano di circa 4 anni.

È stato considerato, per il personale a tempo determinato, il trattamento economico iniziale del docente di scuola secondaria di I grado e, per il personale di ruolo, il trattamento economico corrispondente al docente di scuola secondaria di I grado con anzianità media di 15-20 anni, sulla base delle retribuzioni tabellari previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009, biennio economico 2006-2007.

Le unità di personale interessato risulterebbero così distribuite:

anno 2008: n. 2.500 unità (di cui n. 1.800 già di ruolo);

anno 2009: n. 3.250 unità (2.500 + 750);

anno 2010: n. 4.000 unità (3.250 + 750).

Ciò premesso, ne consegue che per il comparto della scuola la spesa stimata in ragione d'anno risulta la seguente:

| COMPARTO SCUOLA | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UNITÀ | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 750 | 750 | |
| | | | 750 | |
| <i>Totale</i> | 2.500 | 3.250 | 4.000 | |
| SPESA PER ANNO SCOLASTICO | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | € 6.043.000 | € 6.043.000 | € 6.043.000 | |
| | | € 623.000 | € 623.000 | |
| | | | € 623.000 | |
| <i>Totale</i> | € 6.043.000 | € 6.666.000 | € 7.289.000 | |
| SPESA PER ANNO FINANZIARIO | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | € 2.014.333 | € 6.043.000 | € 6.043.000 | € 6.043.000 |
| | | € 207.667 | € 623.000 | € 623.000 |
| | | | € 207.667 | € 623.000 |
| <i>Totale</i> | € 2.014.333 | € 6.250.667 | € 6.873.667 | € 7.289.000 |

Per il comparto del SSN, sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali, è potenzialmente destinatario di trattamenti collegati all'anzianità maturata solo il personale dirigente.

Per quanto riguarda le unità potenzialmente interessate, in assenza di dati a livello nazionale, sono stati presi a riferimento quelli della regione Emilia-Romagna dai quali si evince che il personale dirigente interessato è esclusivamente quello medico, sia per quanto riguarda i dipendenti del servizio sanitario regionale provenienti da altri Paesi comunitari, sia per quanto riguarda i riconoscimenti dei servizi prestati all'estero dai dipendenti del predetto servizio sanitario regionale. Sulla base di tali dati, che riguardano la situazione al momento attuale, si è provveduto, quindi, ad effettuare una proiezione, su scala nazionale, del numero dei medici potenzialmente interessati considerando il numero complessivo del personale medico del SSN risultante dal conto annuale 2006 e ad ipotizzare un incremento nel triennio di 50 unità annue.

Per la quantificazione dell'onere sono stati considerati i trattamenti economici collegati all'anzianità riguardanti il predetto personale e cioè l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione. In particolare, sono stati presi a riferimento, in via prudenziale, come valori medi, per quanto concerne l'indennità di esclusività, il differenziale tra il valore previsto per i dirigenti medici con esperienza professionale fino a 5 anni e quello tra 5 e 15 anni; per la retribuzione di posizione, è stato considerato il differenziale tra il valore previsto per i dirigenti medici con anzianità inferiore a 5 anni e quelli con anzianità superiore non titolari di incarichi. Il relativo costo unitario annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) determinato sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali risulta pari a 13.678 euro.

Pertanto, per il comparto del SSN le unità ipotizzate e la spesa stimata in ragione d'anno sono riportate nello schema seguente:

| COMPARTO SSN | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| UNITÀ | 300 | 300 | 300 |
| | | 50 | 50 |
| | | | 50 |
| <i>Totale</i> | 300 | 350 | 400 |
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| SPESA PER ANNO FINANZIARIO | € 4.103.400 | € 4.103.400 | € 4.103.400 |
| | | € 683.900 | € 683.900 |
| | | | € 683.900 |
| <i>Totale</i> | € 4.103.400 | € 4.787.300 | € 5.471.200 |

Per l'università, le figure professionali individuate sono quelle di ricercatore confermato a tempo pieno e di docente ordinario a tempo pieno, in favore delle quali, sulla base delle disposizioni vigenti, è stato ipotizzato il riconoscimento di un'anzianità massima di 8 anni (4 classi biennali all'8 per cento) pari a 8.977 euro annui lordi per il ricercatore e a 16.337 euro annui lordi per il docente (comprensivi del rateo della tredicesima mensilità).

In mancanza di dati effettivi sul numero dei destinatari, le unità di personale potenzialmente interessate sono state calcolate in via prudenziale, sulla base dei dati del conto annuale 2006, rapportando il numero totale dei ricercatori, pari a 13.758 unità, e dei docenti, pari a 14.464 unità, alla percentuale dello 0,25 per cento, risultante dall'incidenza media dedotta dagli altri due comparti, incrementata ipoteticamente, nel triennio, di 11 unità annue.

Conseguentemente, per l'università le unità ipotizzate e la spesa stimata in ragione d'anno sono riportate nello schema seguente:

| UNIVERSITÀ | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| UNITÀ | 71 | 71 | 71 |
| | | 11 | 11 |
| | | | 11 |
| <i>Totale</i> | 71 | 82 | 93 |
| | 2008 | 2009 | 2010 |
| SPESA PER ANNO FINANZIARIO | € 905.179 | € 905.179 | € 905.179 |
| | | € 140.239 | € 140.239 |
| | | | € 140.239 |
| <i>Totale</i> | € 905.179 | € 1.045.418 | € 1.185.657 |

Si riporta nello schema seguente il riepilogo della spesa stimata per i comparti considerati:

| Comparto | A.F. 2008 | A.F. 2009 | A.F. 2010 | A.F. 2011 |
|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Scuola | € 2.014.333 | € 6.250.667 | € 6.873.667 | € 7.289.000 |
| SSN | € 4.103.400 | € 4.787.300 | € 5.471.200 | € 5.471.200 |
| Università | € 905.179 | € 1.045.418 | € 1.185.657 | € 1.185.657 |
| Spesa tot. | € 7.022.912 | € 12.083.385 | € 13.530.524 | € 13.945.857 |

Gli effetti finanziari stimati sono, quindi, pari a euro 7.022.912 per l'anno 2008, a euro 12.083.385 per l'anno 2009, a euro 13.530.524 per l'anno 2010 e a euro 13.945.857 a regime dall'anno 2011.

ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Norme in materia ambientale.

(omissis)

ART. 77.

(Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale).

(omissis)

6. Le regioni possono motivatamente stabilire termini diversi per i corpi idrici che presentano condizioni tali da non consentire il raggiungimento dello stato di « buono » entro il 22 dicembre 2015, nel rispetto di quanto stabilito al comma 9 e purchè sussista almeno uno dei seguenti motivi:

a) la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito;

b) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionatamente costoso;

c) le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti.

7. Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici, qualora ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il corpo idrico ha subito, in conseguenza dell'attività umana, gravi ripercussioni che rendono manifestamente impossibile o economicamente insostenibile un significativo miglioramento dello stato qualitativo;

b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità previsto non è perseguibile a causa della natura litologica ovvero geomorfologica del bacino di appartenenza.

(omissis)

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(omissis)

CAPO IV

DELLE AGENZIE PUBBLICHE

ART. 115.

(Articolo 116 T.U. 1926).

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

(omissis)

ART. 135.

(Articolo 136 T.U. 1926).

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

ART. 136.

(Articolo 137 T.U. 1926).

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

(omissis)

ART. 138.

(Articolo 139 T.U. 1926).

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportato condanna per delitto;

5° essere persona di ottima condotta politica e morale;

6° essere munito della carta di identità;

7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.

Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

(omissis)

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

(omissis)

ART. 17.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.

2. Fino al 31 dicembre 2006 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse, relativamente:

a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;

b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;

c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.

4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorità competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorità competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.

5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorità competente prescrive modalità e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).

6. Sono abrogati:

a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31

dicembre 2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilità previsti dalla deliberazione;

b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del Ministro dell'ambiente;

c) l'articolo 5, commi 6 e 6-*bis*, e l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni;

d) l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.

7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina.

(omissis)

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

(omissis)

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(omissis)

c) « apparecchiature elettriche ed elettroniche usate »: le apparecchiature di cui alla lettera *a)* che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

(omissis)

Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

ART. 1.

(Campo di applicazione).

(omissis)

2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, e all'articolo 6.

(omissis)

ART. 5.

(Raccolta).

(omissis)

3. I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

(omissis)

15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *u*).

(omissis)

ART. 10.

(Informazioni per la demolizione e codifica).

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati le informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.

(omissis)

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153.

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

(omissis)

ART. 6.

(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima).

1. Fermo restando il divieto comunitario di sbarco, trasporto, trasbordo e commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria di tali esemplari,

realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e autorizzati dalla licenza di pesca.

2. La commercializzazione di cui al comma 1 è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

(omissis)

ART. 11.

(Statistiche della pesca e dell'acquacoltura).

(omissis)

2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.

(omissis)

Legge 14 luglio 1965, n. 963.

Disciplina della pesca marittima.

(omissis)

ART. 15.

(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca).

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

(omissis)

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

(omissis)

ART. 26.

(Sanzioni amministrative).

1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a)* e *b)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

ART. 27.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere *a)* e *b)*, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato;

b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati.

(omissis)

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008.

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile).

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: « decisione di recupero », il giudice può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o giudiziale di

pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero il giudice provvede alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni. Allo scadere del termine di novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia salvo che il giudice, su istanza di parte, riesamini lo stesso e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando un termine di efficacia non superiore a sessanta giorni.

4. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 3 ai giudizi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi terzo, quarto e decimo del medesimo articolo 23.

5. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica il comma 4. Se è già stato concesso il provvedimento di sospensione la causa è decisa nei termini di cui al comma 3, previa eventuale anticipazione dell'udienza di trattazione già fissata. Il giudice, su istanza di parte, riesamina il provvedimento di sospensione già concesso e ne dispone la revoca qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2.

6. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 3 e riferisce con relazione

trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte d'appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal Presidente del tribunale.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia tributaria).

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:

« ART. 47-bis. — *(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie).* — 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini

dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6 ».

2. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso sia stata concessa la sospensione, le relative controversie sono definite nel merito, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto; fermo restando il predetto termine, la commissione tributaria provinciale, su istanza di parte, riesamina i provvedimenti di sospensione già concessi e ne dispone la revoca, qualora non ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come introdotto dal presente articolo. Il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per la comunicazione dell'avviso di trattazione è ridotto a dieci giorni liberi. Alle medesime controversie pendenti in appello si applica il comma 7 del predetto articolo 47-*bis* come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 2 e ai commi 4 e 7, primo periodo, dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 546, introdotto dal comma 1 del presente articolo e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente della commissione tributaria provinciale e della commissione tributaria regionale per le determinazioni di competenza.

4. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è soppresso.

ARTICOLO 3.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05. Procedura di infrazione n. 2004/59).

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani »;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b*) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di recupero stragiudiziale dei crediti. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 18 luglio 2007 nella causa C-134/05. Procedura di infrazione n. 2001/5171. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di servizi di sicurezza privati. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05. Procedura di infrazione n. 2000/4196).

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Per le attività previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 può essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

Il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano »;

b) all'articolo 134, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'istitutore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue artico-

lazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 »;

c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente:

« ART. 134-bis. — (*Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea*). — 1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti »;

d) all'articolo 135, quinto comma, le parole: « o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa » sono soppresse;

e) all'articolo 135, il sesto comma è abrogato;

f) all'articolo 136, il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 138:

1) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate »;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed

immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio ».

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell'ambito dell'Unione europea. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04. Procedura di infrazione n. 2002/4888).

1. Le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli articoli 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea e 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta in un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ordinamento italiano. Sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con il presente comma. Ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ARTICOLO 6.

(Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione n. 2003/2077 – esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 – causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482).

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il provvedimento con cui l'autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1° ottobre 2008.

4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al

comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008 ».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) è soppressa.

ARTICOLO 7.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: « di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 5, comma 15, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 3 dopo le parole: « di cui al comma 2, » sono inserite le seguenti: « e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, »;

2) al comma 15 le parole: « ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), » sono sostituite dalle seguenti: « ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3 »;

c) all'articolo 10, comma 1, le parole: « concordate con i gestori degli impianti » sono sostituite dalle seguenti: « richieste dai gestori degli impianti ».

ARTICOLO 8.

(Modifiche ai decreti legislativi del 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, in materia di pesca ed alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in materia di pesca marittima. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 1992/5006. Procedura di infrazione n. 2001/2118 — esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 7 dicembre 2006 nella causa C-161/05. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2004/2225. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2284).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *(Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima).* — 1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo

e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione è triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli *stock* ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee ».

3. Alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), dopo la parola: « detenere » sono inserite le seguenti: « attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere »;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — (Sanzioni amministrative). — 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commercii i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo.

5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

6. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unità da pesca che navighi con l'apparecchiatura *blue box*, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, manomessa o alterata. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *c-bis*).

8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie »;

c) all'articolo 27, comma 1:

1) alla lettera *b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; »;

2) dopo la lettera *c*), è inserita la seguente:

« *c-bis*) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ».

ARTICOLO 9.

(Trasferimento alla Federazione russa del diritto di proprietà sul complesso architettonico della Chiesa Russa Ortodossa di Bari).

1. Nell'ambito degli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Federazione russa ed in particolare del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994 e ratificato ai sensi della legge 8 febbraio 1996, n. 69, il complesso architettonico della « Chiesa Russa Ortodossa di Bari », previo trasferimento dall'ente proprietario allo Stato, è immediatamente trasferito in proprietà a titolo gratuito alla Federazione russa.

2. Alla consegna dell'immobile di cui al comma 1 alla Federazione russa provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, con apposito verbale, che costituisce titolo per la gratuita trascrizione e voltura.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni concernenti le strutture di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

1. La struttura di missione istituita presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2006, nonché le altre

strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in euro 7.023.000 per l'anno 2008, euro 12.083.000 per l'anno 2009 ed euro 13.946.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando i seguenti accantonamenti:

| Accantonamenti | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------------------------|-------|-------|
| | <i>(in migliaia di euro)</i> | | |
| Ministero della giustizia | 2.273 | 5.981 | 6.488 |
| Ministero degli affari esteri | 1.136 | 3.427 | 3.145 |
| Ministero della pubblica istruzione | 2.014 | — | — |
| Ministero per i beni e le attività culturali | 314 | 1.021 | 2.458 |
| Ministero dei trasporti | 70 | 654 | 855 |
| Ministero dell'università e della ricerca | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ministero della solidarietà sociale | 216 | — | — |

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BONINO, *Ministro per le politiche europee.*

SCOTTI, *Ministro della giustizia.*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri.*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

AMATO, *Ministro dell'interno.*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

TURCO, *Ministro della salute.*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,94



16PDL000060